



ROMA CAPITALE

Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute
U.O. Protezione dei Minori
Direzione

ROMA CAPITALE
28 GEN 2015
Prot. OE 6829

All'Assessore
Francesca Danese

Oggetto: *Linee Guida e Procedure Operative dei Servizi per il Diritto di Visita e Relazione*

Gentile Assessore,

con la presente Le rappresento il lavoro portato avanti dalla U.O. Minori in collaborazione con i servizi sociali cittadini e referenti del terzo settore sulla tematica "Diritto di Visita e Relazione"

Nel 2009 che si è costituito un Coordinamento dei Servizi che operano sul tema e riconosciuto da questo Dipartimento nel 2012 con nota prot. n. 76166.

Il confronto maturato tra gli operatori e l'esigenza di avere norme di riferimento comuni ha portato il Coordinamento alla definizione di due documenti recanti: *Linee Guida dei Servizi per il Diritto di visita e di relazione* e *Procedure Operative*.

Tali documenti sono stati presentati e condivisi con gli operatori del settore in un Workshop dedicato, tenutosi il 24/06/2014 in Campidoglio presso la sala del Carroccio.

Al fine di costruire una cornice comune di riferimento entro cui ogni Struttura dedicata e ogni Operatore di Servizio possa riconoscersi e operare secondo modalità di lavoro funzionali a garantire ad ogni famiglia, genitore, minore stesse opportunità e metodo di intervento, nasce oggi l'esigenza di formalizzare e rendere ufficiali tali documenti.

A tal fine è stata predisposta una proposta di Memoria di Giunta funzionale al recepimento del lavoro svolto.

Allego alla presente:

proposta di memoria di giunta

linee guida per il Diritto di visita e di relazione

protocollo operativo

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento

Dirigente
Gabriella Salacino

**Proposta di
Memoria di Giunta di Roma Capitale
Recante**

**“Linee di indirizzo dei Servizi per il Diritto di Visita e Relazione attivi nei
Municipi di Roma Capitale”.**

Dal 2009 l'Amministrazione di Roma Capitale tramite la costituzione di un Tavolo Tecnico formato da operatori sociali dei servizi di Roma Capitale e rappresentanti del Terzo Settore è impegnata sulla tematica riguardante il Diritto di Visita e di Relazione (D.V.R.) con la finalità di garantire a tutti i bambini il diritto al mantenimento e/o al recupero delle relazioni familiari nel rispetto dei loro bisogni e delle loro esigenze; di promuovere una specifica cultura, creando occasioni di confronto e scambio sulle metodologie utilizzate nei Servizi DVR.

Dal confronto tra le diverse esperienze e modalità presenti sul Territorio cittadino, è maturata l'esigenza di elaborare delle Linee Guida rappresentative della cornice entro cui coniugare i tratti comuni e fondanti, condivisi dai Servizi presenti nel territorio di Roma Capitale;

Tale lavoro si è concretizzato attraverso la costituzione del Coordinamento dei Servizi per il Diritto di Visita e di Relazione da parte del Dipartimento Politiche Sociali Sussidiarietà e Salute, con nota del 02 novembre 2012 (prot.n.76166);

Su mandato del Dipartimento Politiche Sociali Sussidiarietà e Salute, il Coordinamento Cittadino dei Servizi per il D.V.R. ha redatto le Linee Guida dei Servizi del DVR, integrate dalle relative Procedure Operative e condivise con i Municipi attraverso incontri programmati;

Nell'ottobre 2013 il Dirigente della U.O. Minori viene incaricato dal Segretariato – Direzione Generale – di Roma Capitale (prot.n. 16125 del 02/10/2013) di predisporre “un protocollo operativo recante le linee guida per i municipi, volto ad uniformare alcuni profili procedurali ed a disciplinare aspetti di dettaglio nei procedimenti di esecuzione di provvedimenti della magistratura”.

Visto

Il quadro normativo nazionale e internazionale di riferimento:

Codice Civile - agli articoli 330, 333, 334 - enuclea gli interventi che possono essere attivati nel caso di un non corretto esercizio della “responsabilità genitoriale”. Inoltre individua i diversi ruoli istituzionali, le procedure per l'accertamento della situazione di abbandono di un minore e i conseguenti interventi a suo favore, attraverso le prescrizioni ai familiari – che possono essere obbligazioni positive o limitative - gli istituti dell'affidamento e dell'adozione.

L'art. 155 C.C. (modificato dalla L.54/06 “Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli”) stabilisce che “anche in caso di separazione personale dei genitori, il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.

Gli articoli 317 e 317 bis stabiliscono la competenza dell'autorità giudiziaria in caso di conflitto tra i genitori nelle situazioni di separazioni di fatto, legali e divorzio.

Gli articoli 342 bis e 342 ter C.C. (inseriti in attuazione della L.154/01 “Misure contro la violenza nelle relazioni familiari”) normano la disposizione di ordini di protezione contro gli abusi familiari e possono prevedere, oltre all'allontanamento dalla casa familiare del genitore o convivente che ha

tenuto una condotta pregiudizievole, anche l'intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare.

L'art.30 della Costituzione sancisce che: “È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio” e che “Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti”.

Il *DPR 616/77* va considerato rispetto alle funzioni relative all'organizzazione e all'erogazione di interventi socio-assistenziali: tra queste, le funzioni in favore di minorenni soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria nell'ambito della competenza amministrativa e civile, in ottemperanza ai dettami costituzionali, sono trasferite alle Regioni e attribuite ai Comuni, i cui compiti sono ridefiniti dalla successiva Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, la L.328/00.

La L.184/83, modificata successivamente dalla L.476/98 e dalla L.149/01, stabilisce il diritto del minore a crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia e che le istituzioni (stato, regioni, enti locali), nell'ambito delle proprie competenze, sostengano i nuclei familiari a rischio.

La Convenzione sui Diritti del Fanciullo, siglata a New York il 20 novembre 1989 e la *Convenzione Europea sull'Esercizio dei Diritti dei Fanciulli*, siglata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, entrambe ratificate con legge dello Stato Italiano, rispettivamente L.176/91 e L.77/03.

- In particolare l'art. 3 §1 della L.176/91 sancisce che “In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente” ed il successivo art. 9 invita gli stati a rispettare “il diritto del fanciullo, separato da entrambi i genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente del fanciullo”.
- L'art. 3 della Convenzione Europea, L.77/03, stabilisce il diritto del fanciullo ad essere informato e il diritto di esprimere la propria opinione, che deve essere tenuta in debita considerazione nelle procedure, dinanzi ad un'autorità giudiziaria, che lo riguardano, ivi comprese (art.1,§3) quelle in materia familiare, in particolare relative all'esercizio delle responsabilità del genitore, soprattutto per quanto riguarda la residenza ed il diritto di visita.

La L.285/97 “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza” ha contribuito ad avviare servizi ed interventi rivolti alle famiglie per il superamento delle difficoltà relazionali quali, tra gli altri, anche quelli per il diritto di visita e di relazione.

Il Trattato di Lisbona del 13/12/2007 in vigore dal 01/12/2009 all'art.2 sottolinea: “L'Unione combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore”.

La Corte Europea ribadisce che “il reciproco godimento da parte del genitore e del figlio della reciproca compagnia costituisce un elemento fondante della vita familiare” e che “il figlio ed il genitore non affidatario hanno il diritto di mantenere e sviluppare i rapporti di fatto anche dopo la rottura dell'unione tra genitori”

La L.219/2012 “Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali” che trova l'attuazione nel decreto legislativo del 28 dicembre 2013 n. 154 “Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione a cura dell'art. 2 della legge del 10 dicembre n. 219”. Tale normativa ha introdotto il

concetto di “responsabilità genitoriale ed il suo esercizio” in sostituzione della potestà genitoriale. Inoltre ha conferito alcune competenze al Tribunale Ordinario rispetto ai figli nati fuori dal matrimonio.

valutata

la necessità di rendere operative le linee guida e le procedure elaborate al fine di garantire:

- Specificità, Uniformità e Qualità degli interventi nei servizi per il D.V.R. nell’ambito cittadino, funzionali al mantenimento e/o recupero della relazione tra figli e genitori non conviventi nel rispetto dei loro bisogni e delle loro esigenze;
- Supporto teorico – metodologico al lavoro degli operatori nell’adempimento dei provvedimenti emessi dall’Autorità Giudiziaria.

preso atto

della necessità di un impegno di carattere istituzionale, civile ed etico dell’amministrazione, volta ad assicurare la tutela delle fasce più “fragili” (ai sensi della L. 328/00 Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali)

per quanto esposto

la Giunta Capitolina recepisce e ratifica le Linee Guida e le Procedure Operative per il D.V.R. richiedendo formale adesione ai Municipi di Roma Capitale nella costituzione e/o adeguamento degli specifici servizi e Impegna l’Assessore alle Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute, attraverso la U.O. Minori, al mantenimento di un Coordinamento Cittadino funzionale all’applicazione delle linee guida, alla promozione di attività di formazione e/o aggiornamento specificatamente rivolte ai servizi dedicati e all’istituzione di una banca dati a livello cittadino.

IL DIRIGENTE
GABRIELLA SARACINO

Linee Guida
dei *SERVIZI per il DIRITTO*
di VISITA e di RELAZIONE
attivi nei Municipi
di Roma Capitale

INDICE

Premessa	2
1. Quadro normativo.....	2
2. Definizione generale del servizio.....	5
3. Obiettivo	5
4. Differenti denominazioni del servizio	5
5. Gli ambiti di intervento.....	6
6. Utenza	7
7. Sistemi coinvolti.....	8
8. L'operatore e la sua funzione	9
9. La supervisione	9
10. Il setting.....	10
11. Realizzazione dell'intervento.....	10

Premessa

Nel 2009 si è costituito un tavolo di lavoro formato da operatori sociali dei Municipi e del terzo settore, impegnati nei *Servizi per il Diritto di Visita e di Relazione* nel territorio di Roma Capitale, al fine di promuoverne una specifica cultura, creare occasioni di confronto e scambio sulle metodologie utilizzate, far emergere le buone prassi nell'interesse dei cittadini, degli Enti pubblici (Servizi Sociali e Magistratura) e degli Enti privati coinvolti.

Dal confronto tra le varie esperienze in essere, è maturata l'esigenza di creare delle Linee Guida che rappresentino la cornice entro cui coniugare i tratti comuni e fondanti e le finalità condivise dei servizi per il diritto di visita e di relazione presenti sul territorio con le differenti caratteristiche di ciascuno di essi.

1. Quadro normativo

Non vi è dubbio che il lavoro svolto dagli operatori nei servizi per il diritto di visita e di relazione sia inquadrato all'interno di una cornice giuridica. È, dunque, auspicabile che gli operatori che lavorano in questo settore siano consapevoli dei diversi aspetti normativi che contestualizzano l'esperienza che le famiglie e i minori affrontano in tali servizi.

Le norme di tipo generale sanciscono diritti e doveri attribuiti al ruolo di genitore, l'art.30 della Costituzione sancisce che: "È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio" e che "Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti".

In una legislazione più recente, si avverte un approccio diverso alla tematica minorile che riflette lo sviluppo della cultura dei diritti dell'infanzia propria di questi tempi.

Il minore infatti assume, nelle enunciazioni legislative, il ruolo di soggetto attivo, non solo titolare di diritti, ma con un suo interesse specifico che deve essere considerato preminente in tutte le decisioni che lo riguardano.

In questo senso vanno richiamate la *Convenzione sui Diritti del Fanciullo*, siglata a New York il 20 novembre 1989 e la *Convenzione Europea sull'Esercizio dei Diritti dei*

Fanciulli, siglata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, entrambe ratificate con legge dello Stato Italiano, rispettivamente L.176/91 e L.77/03.

In particolare l'art. 3 §1 della L.176/91 sancisce che "In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente" ed il successivo art. 9 invita gli stati a rispettare "il diritto del fanciullo, separato da entrambi i genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente del fanciullo".

L'art. 3 della Convenzione Europea stabilisce il diritto del fanciullo ad essere informato e il diritto di esprimere la propria opinione, che deve essere tenuta in debita considerazione nelle procedure, dinanzi ad un'autorità giudiziaria, che lo riguardano, ivi comprese (art.1,§3) quelle in materia familiare, in particolare relative all'esercizio delle responsabilità del genitore, soprattutto per quanto riguarda la residenza ed il diritto di visita.

In questo breve *excursus* dobbiamo ricordare altre importanti fonti normative nazionali.

Il Codice Civile, agli articoli 330, 333, 334, enuclea gli interventi che possono essere attivati nel caso di un non corretto esercizio della "potestà genitoriale". Inoltre individua i diversi ruoli istituzionali, le procedure per l'accertamento della situazione di abbandono di un minore e i conseguenti interventi a suo favore, attraverso le prescrizioni ai familiari – che possono essere obbligazioni positive o limitative -, gli istituti dell'affidamento e dell'adozione.

L'art. 155 C.C. (modificato dalla L.54/06 "Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli") stabilisce che "anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale".

Gli articoli 317 e 317 bis stabiliscono la competenza dell'autorità giudiziaria in caso di conflitto tra i genitori nelle situazioni di separazioni di fatto, legali e divorzio.

Gli articoli 342 bis e 342 ter C.C. (inseriti in attuazione della L.154/01 "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari") normano la disposizione di ordini di protezione contro gli abusi familiari e possono prevedere, oltre all'allontanamento dalla casa familiare del

genitore o convivente che ha tenuto una condotta pregiudizievole, anche l'intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare.

La L.184/83, modificata successivamente dalla L.476/98 e dalla L.149/01, stabilisce il diritto del minore a crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia e che le istituzioni (stato, regioni, enti locali), nell'ambito delle proprie competenze, sostengano i nuclei familiari a rischio.

E in ultimo, ma di grande rilievo a modifica, per alcune parti, del quadro normativo su esposto va sottolineata la legge del 10 dicembre 2012 n. 219 "Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali" che trova l'attuazione nel decreto legislativo del 28 dicembre 2013 n. 154 "Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione a cura dell'art. 2 della legge del 10 dicembre n. 219".

Tale normativa ha introdotto il concetto di "responsabilità genitoriale ed il suo esercizio" in sostituzione della potestà genitoriale. Inoltre ha conferito alcune competenze al Tribunale Ordinario rispetto ai figli nati fuori dal matrimonio.

Da questo excursus normativo si evince che gli interventi che riguardano le relazioni familiari, e in particolare quelli relativi alle funzioni genitoriali dei quali ci si occupa nei servizi per il diritto di visita e di relazione, presenteranno caratteristiche diverse a seconda della gravità e della disfunzionalità della relazione genitori-figli.

L'obbligatorietà e il livello di protezione dell'intervento saranno direttamente proporzionali alla disfunzionalità del sistema familiare; in particolare, prescrizioni sulle modalità di frequentazione genitori-figli, osservazione delle relazioni, etc., vengono definite da provvedimenti della Magistratura nell'ambito del quadro di norme appena esposto.

Per quanto riguarda, invece, gli aspetti organizzativi del servizio, il DPR 616/77 va considerato in relazione alle funzioni relative all'organizzazione e all'erogazione di interventi socio-assistenziali: tra questi, le funzioni in favore di minorenni soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria nell'ambito della competenza amministrativa e civile che, in ottemperanza ai dettami costituzionali, sono state trasferite alle Regioni e attribuite ai Comuni, i cui compiti sono ridefiniti dalla successiva Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, la L.328/00. Anche la precedente L. 285/97 "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza" ha contribuito ad avviare servizi ed interventi rivolti alle famiglie per il superamento delle difficoltà relazionali quali, tra gli altri, anche quelli per il diritto di visita e di relazione.

Va inoltre ricordato che, per quanto attiene ai rapporti tra genitori e figli, la Corte Europea ha più volte ribadito che “il reciproco godimento da parte del genitore e del figlio della reciproca compagnia costituisce un elemento fondante della vita familiare” e che “il figlio ed il genitore non affidatario hanno il diritto di mantenere e sviluppare i rapporti di fatto anche dopo la rottura dell’unione tra genitori”.

2. Definizione generale del servizio

Il servizio si presenta come una struttura specialistica, finalizzata al mantenimento e/o al recupero di relazioni tra figli e genitori non conviventi nel rispetto dei loro bisogni e delle loro esigenze nell’ambito del conflitto genitoriale o di altre situazioni che compromettono il rapporto genitore non convivente/figlio.

In senso più ampio, il servizio opera nell’ottica del mantenimento e/o recupero di tutte le relazioni familiari rilevanti nell’evoluzione di un bambino, come possono essere quelle con i fratelli, con i nonni, gli zii o, comunque, con figure di riferimento con le quali il bambino abbia costruito, o possa essere aiutato a costruire, un legame affettivo significativo.

3. Obiettivo

Il servizio ha come funzione principale quella di favorire e sostenere la relazione genitore/figlio, nell’ambito della garanzia del bambino separato da uno o da entrambi i genitori a mantenere relazioni personali e contatti diretti in modo regolare con entrambi i genitori, salvo quando ciò è contrario al maggior interesse del bambino (Convenzione dei Diritti dell’Infanzia O.N.U., art. 9).

Il servizio, per garantire la propria neutralità, non effettua consulenze valutative rispetto alle capacità genitoriali. Si tratta, tuttavia, di un contesto privilegiato per l’osservazione e la valutazione delle relazioni durante gli incontri genitori-figli, con l’obiettivo di fare emergere e sostenere eventuali risorse.

4. Differenti denominazioni del servizio

I servizi per il diritto di visita e di relazione dei municipi di Roma Capitale sono variamente indicati come:

- spazio neutro
- spazio protetto
- spazio d'incontro
- incontri protetti

In tutte le situazioni l'attenzione è rivolta al bambino inteso come l'essere più fragile all'interno di relazioni familiari altamente problematiche o comunque disfunzionali.

Tali denominazioni evidenziano tre caratteristiche principali, trasversali e comuni agli interventi per i quali lo **spazio** è il prerequisito che rimanda al concetto di tempo e di luogo:

- La **neutralità** è considerata come una caratteristica indispensabile intrinseca allo spazio che deve essere sentito come non di parte, né con l'uno, né con l'altro genitore, piuttosto accanto ai figli nella ricerca di un diverso equilibrio delle relazioni familiari in crisi.
- L'**incontro** è la finalità del servizio stesso, cioè il recupero e/o il mantenimento della relazione genitore non convivente/figlio.
- La **protezione** è intesa nella doppia accezione di protezione della relazione genitore/figlio dal conflitto genitoriale e di protezione del minore dai comportamenti pregiudizievoli dei genitori nei suoi confronti.

5. Gli ambiti di intervento

Ciò che accomuna gli interventi è la tutela del diritto del bambino a mantenere la relazione con i genitori, il denominatore comune degli interventi è l'avvenuta interruzione della frequentazione tra figli e genitore non convivente.

L'accento può essere posto:

- Sul recupero e mantenimento della relazione tra un figlio e un genitore, laddove è il conflitto tra le figure genitoriali l'ostacolo principale alla continuità della relazione stessa.

In questo caso è la relazione figlio/genitore non convivente ad essere “protetta” dal conflitto genitoriale.

Lo spazio si connota come un servizio di appoggio, tutela, accompagnamento e sviluppo della relazione figlio/genitori.

Diventa un campo “neutro” rispetto al conflitto in cui ognuno può sperimentarsi e riacquistare il giusto ruolo e la giusta posizione all’interno di una riorganizzazione familiare.

- Sull’esigenza di protezione del minore, laddove sono i comportamenti di uno o di entrambi i genitori ad arrecare “grave pregiudizio” alla sua integrità fisica o psichica. In questo secondo caso la “protezione” assume il significato di garantire al bambino la possibilità di un incontro “sicuro” con genitori che hanno agito comportamenti dannosi nei suoi confronti (incuria, maltrattamento, abuso) e/o verso i quali la Magistratura ha emesso un decreto limitativo della responsabilità genitoriale in misura più o meno incisiva.

6. Utenza

Il servizio accoglie situazioni familiari in cui:

- Il minore rischia di perdere il contatto con un genitore, nel caso di genitori separati o divorziati.
- Il minore debba veder garantito il diritto al mantenimento della relazione, nel caso di genitori con limitazione o sospensione della responsabilità genitoriale.
- Il minore debba veder garantito il diritto al mantenimento della relazione, nel caso di genitori con problematiche particolari.
- Il minore sia in affidamento familiare e si ravvisi la necessità di mantenere la relazione con i genitori naturali in una situazione protetta.
- Il minore non abbia mai costruito una relazione con il genitore naturale, o tale legame sia stato totalmente interrotto.
- Il minore rischi di perdere il contatto con figure adulte di riferimento con le quali abbia costruito un legame affettivo significativo.

7. Sistemi coinvolti e lavoro di rete

Nell'ecosistema in cui si verifica lo sviluppo del bambino, i servizi per il diritto di visita si pongono in connessione con altri sistemi specifici (es. scuola, servizio sociale affidatario, famiglia, etc.) già attivi come risorsa necessaria a favorire il raggiungimento degli obiettivi evolutivi del minore. Tale connessione è comunque caratterizzata, nell'ambito dell'autonomia propria di ogni microsistema, da una precisa differenziazione rispetto agli altri sistemi coinvolti.

Nello spazio, infatti, si realizza un'esperienza, impossibile altrove, guidata dagli operatori con metodi specifici che la rendono differente da altre esperienze come la psicoterapia o gli interventi di sostegno ai genitori o la mediazione familiare.

Intorno al nucleo familiare, in favore del quale si attiva l'intervento, ruotano i sistemi che a diverso titolo si occupano di esso:

- **Sistema inviante:**
 - Servizio Sociale (ASL e Municipio) su incarico della Magistratura (Tribunale per i Minorenni e Tribunale Ordinario) relativo all'attivazione di servizio di visita e di relazione;
 - Servizio Sociale nell'ambito delle proprie competenze

- **Sistema familiare coinvolto**

- **Equipe del servizio**

- **Altri servizi socio-sanitari o educativi che si occupano a vario titolo del nucleo familiare per proprie competenze e specificità**

La logica di intervento tra i vari sistemi è quella di rete, caratterizzata da:

- raccordo tra i vari interventi;
- comunicazione chiara, coerente e condivisa;
- monitoraggio dell'intero sistema familiare;
- miglioramenti dell'efficacia dei singoli interventi

8. L'operatore e la sua funzione

Gli operatori garantiscono la facilitazione della comunicazione intersoggettiva, che caratterizza le relazioni umane come empatiche e reciproche.

Al contempo gli operatori garantiscono una competenza nell'ambito della psicologia dell'età evolutiva, che consente di organizzare l'esperienza in un contesto coerente con le fasi di sviluppo del bambino.

I servizi per il diritto di visita e di relazione del territorio si avvalgono delle seguenti figure professionali: psicologi, assistenti sociali, educatori professionali.

L'organizzazione del servizio prevede la presenza di almeno due operatori. Questa duplice presenza permette di rispondere in modo differenziato e coordinato a diverse esigenze:

- Accoglienza degli incontranti;
- Osservazione (delle relazioni diadiche e dell'intero sistema coinvolto);
- Tutela delle relazioni del minore con gli adulti coinvolti;
- Sicurezza del contesto;
- Accompagnamento delle figure coinvolte nel percorso di recupero e/o mantenimento delle loro relazioni.

In tale maniera, gli attori coinvolti possono trovare negli operatori delle figure di riferimento che li sostengano nelle diverse fasi del percorso. La diversificazione dei ruoli diventa una risorsa nella facilitazione del percorso.

9. La supervisione

La supervisione è auspicabile data la delicatezza degli interventi, e il coinvolgimento emotivo, degli operatori che li mettono in atto.

Un primo tipo di supervisione è quello della *co-visione* fra pari. Essa può svolgersi regolarmente, durante le riunioni d'équipe, ed è volta al sostegno reciproco e a favorire la riflessione rispetto a comportamenti che possono indicare uno "scivolamento" di contesto e una perdita di neutralità.

Sarebbe auspicabile, per tutti gli operatori, usufruire della supervisione di esperti non coinvolti nei percorsi di intervento. In questo caso, oltre alla possibilità di una riflessione sul processo dell'intervento, viene offerta la possibilità di una connessione fra teoria e prassi che salvaguardi gli operatori dal rischio del *burn out*. La supervisione da parte di esperti esterni facilita, così, la riflessione e garantisce l'aggiornamento permanente.

10. Il setting

Gli ambienti dei servizi per il diritto di visita e di relazione, coerentemente con gli obiettivi che questi si prefiggono, sono organizzati in modo tale da ricreare il più possibile contesti familiari o comunque un luogo che predisponga al gioco e alla condivisione

La strutturazione degli ambienti prevede la possibilità di osservazione da parte degli operatori, mediante specchi unidirezionali, videocamere o divisori. Ciò garantisce anche, ove previsto e in determinati casi o fasi specifiche dell'incontro, un'interazione tra genitore incontrante e figli più libera dalla diretta presenza fisica dell'operatore.

11. Realizzazione dell'intervento

L'organizzazione degli interventi prevede diverse fasi che, al di là delle caratterizzazioni di ogni specifica realtà territoriale, possono essere così riassunte:

- dopo una valutazione motivazionale e di fattibilità dell'intervento da parte del servizio inviante si approda alla fase iniziale;

Fase preliminare

- Definizione dell'intervento con il Servizio inviante e organizzazione congiunta di un progetto individuale condiviso; nel progetto vengono definiti tempi, obiettivi e modalità d'intervento.
- Colloqui preliminari, con l'adulto accompagnante e l'adulto incontrante, finalizzati alla valutazione della motivazione e alla presentazione del servizio e del regolamento dello stesso; incontri di conoscenza tra gli operatori incaricati del caso e il minore e familiarizzazione del minore con la struttura.

Realizzazione degli Incontri

La realizzazione degli incontri prevede varie fasi. La successione temporale delle fasi sotto elencate mantiene un carattere di flessibilità rispetto all'ordine degli arrivi e delle transizioni, in ragione delle diverse organizzazioni e/o metodologie dei singoli servizi, nonché di una flessibilità propriadi ogni singola situazione e dell'intervento ritenuto necessario.

- Arrivo dell'adulto incontrante; preparazione, con l'operatore, all'accoglienza del figlio;
- Arrivo del bambino con l'adulto accompagnante;
- Accompagnamento del minore nella stanza d'incontro;
- Incontro tra l'adulto e il bambino alla presenza dell'operatore a sostegno della relazione; la presenza dell'operatore è rimodulata nelle varie fasi dell'intervento secondo l'andamento degli incontri e il livello di autonomia acquisita;
- Conclusione dell'incontro: accompagnamento del bambino dal genitore accompagnante;
- Si possono prevedere brevi colloqui di restituzione con l'adulto accompagnante, con l'adulto incontrante e con il minore;
- Registrazione dell'incontro utilizzando schede di monitoraggio, diari o altro materiale appositamente predisposto.

Conclusione dell'intervento

Gli interventi effettuati possono chiudersi in due modi:

- Conclusione per raggiungimento dell'obiettivo;
- Interruzione.

I servizi per il diritto di visita e di relazione definiscono i tempi e le modalità di conclusione dell'intervento in accordo con il servizio inviante dopo aver effettuato, insieme ad esso, le verifiche sugli obiettivi raggiunti.

L'interruzione dell'intervento può essere determinata:

- Dal rifiuto dell'adulto incontrante ad accettare vincoli e limitazioni del mandato;

- Dal comportamento di uno o entrambi i genitori, quando questo sia ritenuto pregiudizievole per il minore;
- Dal rifiuto del minore ad accettare di incontrare il genitore incontrante;
- Da situazioni particolari di disagio personale del genitore incontrante;
- Da fattori esterni che compromettano la continuità nella ricostruzione della relazione genitore incontrante/figlio (es.: carcerazione, trasferimento in altra città, nuovo decreto del Tribunale, etc.).

È auspicabile non prostrarre incontri che hanno raggiunto gli obiettivi prefissati o, ancor più importante, incontri dove le dinamiche disfunzionali restano invariate durante tutto il percorso.

Procedure operative dei Servizi per il Diritto di Visita e di Relazione

PRIMA FASE: INVIO del caso

La scheda d'invio, da parte del servizio sociale referente del caso, per l'attivazione del servizio per il diritto di visita e di relazione, deve prevedere le seguenti brevi informazioni: v. scheda allegata.

SECONDA FASE: ATTIVAZIONE dell'intervento

Si prevede, in questa fase, l'organizzazione di un primo incontro di rete per la definizione del progetto d'intervento tra il servizio inviante (*referente*) e il servizio per il diritto di visita e di relazione (*attuatore*).

Dopo questo momento, il servizio attuatore si attiva secondo la metodologia indicata nelle Linee Guida al capitolo 11 ("Realizzazione dell'intervento").

Seguirà, a questo punto, la sottoscrizione di un Contratto tra il servizio per il diritto di visita e di relazione e i genitori (adulto "incontrante" e adulto "accompagnante"), preceduto dalla consegna di un Regolamento del servizio. Sarà cura del servizio attuatore predisporre il Regolamento, comprensivo dei seguenti elementi:

REGOLAMENTO del servizio

- 1) Organizzazione e funzionamento del servizio
- 2) Indicazioni e modalità di comportamento a protezione dei minori
- 3) Motivazione dell'interruzione degli incontri (come da paragrafo "Conclusione dell'intervento" delle Linee Guida)

Sarà, sempre, compito dello stesso servizio predisporre il Contratto.

CONTRATTO tra le parti

- 1) Inizio dell'intervento
- 2) Cadenza degli incontri
- 3) Orario e modalità di svolgimento dell'incontro

A questo punto del percorso, si inoltrerà al servizio inviante una comunicazione scritta di avvio dell'intervento con previsione di una riunione tra i servizi, di verifica, sull'andamento degli incontri, indicativamente dopo due mesi dall'avvio. A questa prima verifica, seguiranno incontri periodici di aggiornamento tra i servizi coinvolti.

TERZA FASE: CONCLUSIONE dell'intervento

In questa fase finale, il servizio per il diritto di visita e di relazione fornirà al servizio inviante una relazione scritta di conclusione dell'intervento, comprendente osservazioni, informazioni e eventuali indicazioni sul percorso effettuato.

(Mittente)

Intestazione

Servizio Inviante

(Destinatario)

Riferimenti

Servizio per il Diritto di

Visita e di Relazione

SCHEDA INVIO

Servizio inviante: _____

Operatore referente del caso: Cognome _____ Nome _____

Tel. _____ FAX _____ mail _____

Autorità giudiziaria richiedente: Tribunale per i Minorenni Tribunale Ordinario
Procura della Repubblica Corte d'Appello

DATI ANAGRAFICI del/i MINORE/i:

Cognome _____ Nome _____

Età _____

Scuola frequentata _____

DATI ANAGRAFICI del GENITORE (o altro adulto) INCONTRANTE:

Cognome _____ Nome _____

Età _____

Attività lavorativa _____

Telefono _____ Cellulare _____

DATI ANAGRAFICI del GENITORE (o altro adulto) ACCOMPAGNANTE:

Cognome _____ Nome _____

Età _____

Attività lavorativa _____

Telefono _____ Cellulare _____

Condizione giuridica dei genitori:

Separazione

Divorzio

Altro _____

Eventuale presenza di famiglia/e affidataria/e o strutture di accoglienza

Altri servizi coinvolti: Municipio

ASL RM

Altro

Interventi già effettuati o tuttora in corso e individuazione di eventuali criticità:

STORIA FAMILIARE (famiglia d'origine, storia della separazione, famiglia ricostituita, altri figli coinvolti, etc.; indicazioni utili sulla coppia genitoriale in riferimento alle funzioni allevanti e di cura del bambino)

INFORMAZIO SUL BAMBINO (inserimento scolastico, rapporto con i servizi socio-sanitari, risorse ed eventuali problematiche psicologiche evidenziate)

DURATA DELL'INTERRUZIONE della frequentazione tra il minore e il genitore incontrante e motivazione

Provvedimenti, prescrizioni e sanzioni della Magistratura (precedenti all'attuale provvedimento)

Breve ipotesi di progetto

- **Si allega copia del provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che prescrive l'intervento del Servizio per il Diritto di Visita e di Relazione**
- **ALTRI ALLEGATI**

Firma del referente del caso

Firma del coordinatore del Servizio per il Diritto di Visita e di Relazione
